

N. R.G. 2022/.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che come emerge dalla documentazione prodotta in atti e come pacifico tra le parti l'azione di responsabilità instaurata dall'odierno attore nei confronti di _____, è stata "trasferita" nel processo penale mediante costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento _____ instaurato innanzi al Tribunale di Velletri;

ritenuto che ai sensi dell'art. 75 c.p.p. da quanto sopra consegue la necessaria dichiarazione di estinzione di questo procedimento limitatamente alle domande formulate dal fallimento attore nei confronti di _____;

rilevato che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., le spese del procedimento devono essere liquidate in sede penale;

ritenuto che la richiesta di liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari non sia idonea a derogare alla competenza del giudice penale come espressamente individuata dall'art. 75 c.p.c.

visto l'art. 75 c.p.p.

DICHIARA

l'estinzione del procedimento limitatamente alle domande formulate dal fallimento attore nei confronti di _____;

nulla sulle spese che dovranno essere liquidate in sede penale come prevede l'art. 75 comma c.p.p.

Rappresenta alle parti, anche ai sensi dell'art. 183 comma IV c.p.c., che è opportuna la trattazione in merito alla ammissibilità, anche all'esito dell'estinzione parziale di cui sopra, della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta

Quanto alle domande formulate da parte attrice nei confronti degli istituti di credito osserva:

l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è fondata: l'atto introduttivo contiene chiara indicazione della *causa petendi* (mantenimento delle linee di credito di cui al prospetto a pag. 74 dell'atto di citazione nonostante la situazione di "deficit e di insolvenza" di _____,

con ciò contribuendo a "mantenere artificialmente in vita le società del _____, così determinando un notevole ritardo nella dichiarazione del fallimento con conseguente aggravio del passivo") nonché del *petitum* (condanna solidale al risarcimento del danno come quantificato in atto di citazione). L'eventuale omessa allegazione degli specifici principi, direttive o istruzioni che regolano l'attività del *bonus argentarius* in tesi violati, le conseguenze dell'omessa allegazione dei contratti di finanziamento conclusi o non revocati sono questioni che attengono al merito della vertenza e non alla validità dell'atto introduttivo.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale allo stato non si ritiene opportuna la rimessione al Collegio per la decisione stante la solidarietà allegata da parte attrice e il disposto dell'art. 33 c.p.c.

né paiono sussistere i presupposti per una pronuncia di carenza di legittimazione attiva stante quante la più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto confermata anche dall'ord. 1387/23.

Allo stato non si ritiene opportuna la rimessione al Collegio con riguardo alle ulteriori eccezioni pregiudiziali e preliminari non essendo la causa matura per la decisione sul punto.

Parimenti deve escludersi che sussistano i presupposti per la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori in quanto il creditore può agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato in solido e l'accertamento della responsabilità e l'eventuale condanna di un coobbligato non ha alcuna incidenza sull'accertamento di responsabilità e sulla condanna dell'altro avendo rilievo, quale fatto estintivo, solo l'effettivo risarcimento totale o parziale da parte del coobbligato.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento, in questa sede, delle istanze di esibizione in quanto trattandosi di atto istruttorio le stesse dovranno essere valutate in sede di disamina delle memorie istruttorie alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. chiesti, in via principale o subordinata, da tutte le parti ancora in causa.

P.Q.M.

Rinvia all'udienza del 11 maggio 2023 ore 11.30 con concessione di termini di legge ex art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.

Si comunichi.

Brescia, 30 gennaio 2023

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209